

**NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO INTERNI  
DELL'ISIN**

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO  
INTERNI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA  
RADIOPROTEZIONE – ISIN**

**CAPO I**

**(Disposizioni generali)**

**Art. 1**

**(Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione)**

L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, è l'*autorità di regolamentazione competente* designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, in attuazione degli articoli 1, 6 e 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137.

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, l'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'ISIN è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. L'ISIN ha sede in Roma.

**Articolo 2**

**(Finalità e oggetto)**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN, in attuazione degli articoli 1, 6 e 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137.



1. L'organizzazione e il funzionamento dell'ISIN si ispirano, in particolare, ai seguenti principi:
  - a) valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità ed assenza di qualunque forma di discriminazione;
  - b) digitalizzazione dell'attività amministrativa attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche;
  - c) trasparenza e contrasto delle situazioni di conflitto di interesse e dei fenomeni di corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - d) tutela dell'attività sindacale nelle forme previste dall'ordinamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - e) organizzazione del lavoro rispettosa della salute e sicurezza dei lavoratori;
  - f) efficace organizzazione del lavoro e ottimale distribuzione delle risorse umane nell'ambito degli uffici.

### **Articolo 3**

#### **(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento si intende per:
  - a) "*decreto istitutivo*": il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 recante "*attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*", come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante "*attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*";
  - b) "*ISIN*": Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
  - c) "*Direttore*": il Direttore dell'ISIN;
  - d) "*Consulta*": la Consulta dell'ISIN;
  - e) "*Componenti della Consulta*": i membri della Consulta dell'ISIN;
  - f) "*Coordinatore della Consulta*": il componente della Consulta al quale sono attribuite le funzioni di coordinamento organizzativo interno alla Consulta;
  - g) "*Collegio dei revisori*": il Collegio dei revisori dei conti dell'ISIN;
  - h) "*Aree*": le strutture di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e comma 6, lettera b), e i settori omogenei di attività tecniche o scientifiche con compiti di coordinamento



tecnico delle attività tecniche afferenti i servizi di cui agli articoli 16, 19 e 20, affidati alla responsabilità di personale delle qualifiche di tecnologo o ricercatore;

- i) "Sezioni": gli organismi ausiliari di cui all'articolo 8-bis attribuiti alla responsabilità di personale di ruolo dell'ISIN, nonché i settori omogenei di attività tecniche, amministrative o gestionali nei quali possono articolarsi le strutture organizzative di cui all'articolo 10, comma 1, o che tali strutture possono anche avere in comune per esigenze funzionali, affidati, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro vigenti, alla responsabilità di tecnologi o di personale dei livelli quarto e quinto con profilo di funzionario di amministrazione o di collaboratore tecnico.

#### **Articolo 4**

##### **(Organi dell'ISIN, incompatibilità, inconfiribilità, decadenza e dimissioni)**

Sono organi dell'ISIN, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto istitutivo, il Direttore, la Consulta e il Collegio dei revisori.

1. Non può essere nominato Direttore, né componente della Consulta, né può far parte dell'ISIN, chi non ha i requisiti o versa in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto istitutivo.
2. L'incarico di Direttore è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo.
3. Il Direttore o i componenti della Consulta che perdono i requisiti o incorrono in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui all'art. 6, comma 9, del decreto istitutivo, decadono dall'incarico ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 6. Al verificarsi di una causa di decadenza di uno o più componenti della Consulta, il Direttore, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per avviare il procedimento di decadenza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto istitutivo; la Consulta procede allo stesso modo al verificarsi di una causa di decadenza riferita al Direttore.
4. Le dimissioni del Direttore e dei componenti della Consulta sono immediatamente comunicate, a cura del Direttore, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per avviare il procedimento di nomina del nuovo Direttore o del Componente della Consulta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, del decreto istitutivo; le dimissioni hanno effetto decorso il termine di trenta giorni dalla data della loro presentazione, o l'eventuale maggior termine indicato nell'atto di dimissioni, decorso il quale diventano irrevocabili.
5. In caso di cessazione del Direttore o di uno o più dei componenti della Consulta dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo,



rispettivamente la Consulta o il Direttore ne danno notizia al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'avvio del procedimento per la nuova nomina.

6. Le cause di incompatibilità, di inconfiribilità e di decadenza di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto istitutivo, si applicano anche al personale dell'ISIN o collocato presso l'ISIN in posizione di comando, distacco o altro analogo provvedimento. A tal fine:
  - a) per il personale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo, la dichiarazione di cui al comma 2 è resa al Segretario generale;
  - b) per il personale che chiede di essere collocato presso l'ISIN in posizione di comando, distacco o altra analogo posizione e per il personale inserito nei ruoli dell'ISIN in data successiva al termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo, la dichiarazione di cui al comma 2 è resa al Segretario generale prima dell'adozione del provvedimento di collocamento presso l'ISIN in una delle predette posizioni o prima dell'inserimento nei ruoli dell'ISIN;
  - c) se nelle cause di incompatibilità, inconfiribilità e decadenza di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto istitutivo incorre il personale di ruolo dell'ISIN o collocato presso l'ISIN in posizione di comando, distacco o analogo provvedimento, gli accertamenti di cui al comma 3 sono esperiti, in contraddittorio con l'interessato, dal Segretario generale, che provvede ad adottare il relativo provvedimento di decadenza.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n 39.

## **Articolo 5**

### **(Direttore dell'ISIN)**

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ISIN ed esercita i compiti e i poteri di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo. A tal fine:
  - a) dirige, coordina e controlla la struttura, con specifico riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria, agli atti e ai documenti predisposti dagli uffici, alla valutazione dell'attività dei dirigenti, all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ed effettua i controlli interni di cui all'articolo 22;
  - b) predispone, sottopone al parere della Consulta ed emana le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN, assicurando alla Consulta ogni necessario supporto e informazione affinché possa esprimere i pareri previsti;
  - c) definisce le politiche di riservatezza e condivisione dei dati;



- d) definisce le misure di protezione e sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili e riservati oggetto di trattamento da parte dell'ISIN;
- e) periodicamente, e comunque all'inizio di ogni anno finanziario, sottopone al parere della Consulta ed emana il Piano della Performance, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- f) pone in essere idonei strumenti di controllo strategico e di verifica sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti;
- g) emana, su proposta dei responsabili dei servizi e di area, con il parere obbligatorio della Consulta, le guide tecniche;
- h) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle Amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;
- i) adotta e trasmette alle amministrazioni competenti gli schemi di atti legislativi, regolamentari, unionali e internazionali, acquisito il parere della Consulta;
- l) predispone ed emana direttive, circolari, istruzioni ed ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sugli obiettivi e sulle procedure che riguardano il funzionamento dell'ISIN, provvedendo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 14 marzo 2013, n. 33;
- m) nomina gli ispettori dell'ISIN;
- n) instaura e resiste alle liti con potere di conciliare e transigere, avvalendosi dell'Avvocatura generale dello Stato;
- o) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri dell'ISIN;
- p) determina, approva e applica, previo parere della Consulta, i diritti che costituiscono i mezzi finanziari dell'ISIN e che l'ISIN è autorizzato ad applicare e introitare, ai sensi dell'articolo 6, commi 15 e 17 del decreto istitutivo, nonché le tariffe determinate ai sensi del medesimo articolo 6, comma 16, secondo periodo;
- q) adotta i pareri e gli atti di competenza previa valutazione delle proposte avanzate dai dirigenti delle strutture operative dell'ISIN o dai responsabili dei relativi procedimenti;
- r) svolge il ruolo di rappresentanza con le istituzioni dell'Unione Europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali;
- s) provvede alla stipula delle convenzioni a fini di supporto tecnico scientifico con l'ISPRA, le Agenzie provinciali e regionale per la protezione dell'ambiente o con altre



organizzazioni rispondenti ai requisiti di trasparenza e indipendenza di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto istitutivo;

- t) provvede alla stipula di accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri paesi;
- u) predispone, avvalendosi degli Uffici, sottopone al parere della Consulta e trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale;
- v) sottopone al parere della Consulta lo schema di bilancio di previsione, le eventuali variazioni al bilancio e il rendiconto generale;
- z) predispone, sottopone al parere della Consulta ed emana lo schema di pianta organica e di regolamento di amministrazione e contabilità;
- aa) definisce, sottopone al parere della Consulta ed emana il "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISIN*" ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- bb) provvede alla costituzione del "*Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- cc) designa il Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi del Titolo I, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dd) conferisce l'incarico di Medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di Esperto di radioprotezione e di Medico Autorizzato ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- ee) nomina il Funzionario alla sicurezza ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante "*Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva*", e ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2017, n. 3, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5*";
- ff) conferisce gli incarichi per la direzione delle strutture dirigenziali presenti nell'ISIN, stipulando i relativi contratti, nonché gli incarichi di responsabile d'area e di sezione ai sensi dell'articolo 10, comma 8;
- gg) conferisce gli incarichi per le strutture di cui all'articolo 10, comma 1, e comma 6, lettera b);
- hh) effettua la ripartizione del personale non dirigenziale tra i vari Servizi e Uffici dell'ISIN;



- ii) quando ritenuto necessario, invita il Coordinatore della Consulta a convocare la medesima al fine di acquisire i pareri previsti dall'articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo;
  - ll) promuove e sottoscrive le Convenzioni di cui all'articolo 6, commi 12, 13 e 20-bis, del decreto istitutivo.
2. Il Direttore può sottoporre alla Consulta questioni di carattere tecnico o d'indirizzo generale, al fine di acquisirne il parere.
  3. Il Direttore si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di Consiglieri giuridici, che gli forniscono assistenza e consulenza giuridica nelle materie di competenza. I Consulenti sono nominati con delibera del Direttore, in numero non superiore a due, tra magistrati, avvocati dello Stato, e professori in materie giuridiche, con incarico della durata non superiore a quella del proprio mandato, anche a tempo parziale. Se dipendenti pubblici e incaricati a tempo pieno, i Consiglieri giuridici svolgono l'incarico in posizione di fuori ruolo, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Per lo svolgimento dei loro compiti, ai Consiglieri giuridici spetta un'indennità stabilita con la delibera di nomina. Agli incarichi disciplinati dal presente comma si applicano le regole di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Il Direttore può delegare specifiche funzioni ai dirigenti, con atto scritto motivato.
  5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di vicario sono esercitate dal Segretario Generale. La funzione di vicario non comporta l'attribuzione di indennità di funzione.

## **Articolo 6**

### **(Consulta)**

La Consulta è costituita da tre esperti, di cui uno con funzioni di Coordinatore.

1. La Consulta, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto istitutivo, esprime parere obbligatorio su:
  - a) piani di attività;
  - b) atti programmatici;
  - c) obiettivi operativi;
  - d) tariffe da applicare agli operatori;
  - e) procedure operative e sui regolamenti interni dell'ISIN;
  - f) proposte di guide tecniche proposte dall'ISIN;

- g) atti e pareri che chieda siano sottoposti al proprio parere o sui quali il Direttore chiede di acquisire il parere della Consulta.
2. La Consulta, in funzione di indirizzo e verifica dell'attività dell'ISIN, si esprime su:
- indirizzo dell'attività amministrativa;
  - obiettivi, priorità, piani e programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
  - verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi;
  - approvazione del bilancio di previsione e rendiconto consuntivo.
3. La Consulta esprime il proprio parere su tutte le altre questioni che le sono sottoposte dal Direttore o sulle quali, per la rilevanza generale, chiede di essere sentita.
4. La Consulta si riunisce nella sede dell'ISIN. In caso di riunione in altra sede o attraverso strumenti informatici in grado di assicurare adeguata interlocuzione tra i partecipanti, ne è data indicazione nell'atto di convocazione.
5. Le riunioni possono tenersi in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel processo verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale e oralmente nella trattazione degli argomenti affrontati, garantendone la contestualità. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.
6. Il Componente della Consulta, al quale sono attribuite le funzioni di Coordinatore, convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori della Consulta.
7. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente della Consulta con maggiore anzianità di servizio, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.
8. La Consulta si riunisce almeno tre volte l'anno. Ciascun Componente della Consulta ha diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, e di chiedere, indicandone le ragioni, la convocazione della Consulta, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Qualora la richiesta provenga dalla maggioranza dei Componenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata. L'ordine del giorno attiene a questioni sulle quali la documentazione e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Coordinatore e agli altri Componenti con congruo anticipo e almeno sette giorni prima della riunione, tenendo conto della natura e della complessità delle questioni medesime. Per motivi d'urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dalla Consulta all'unanimità dei componenti della Consulta all'inizio di ciascuna riunione.



9. Il Direttore dell'ISIN partecipa alle riunioni della Consulta senza diritto di voto, e può avvalersi del supporto dei dirigenti, dei responsabili d'area tecnica e di consiglieri giuridici e consulenti.
10. Per la validità delle riunioni della Consulta è necessaria la presenza di almeno due Componenti. I Componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Coordinatore.
11. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni è diramata a cura del Segretario generale, nel rispetto dei termini di cui al comma 9.
12. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore ovvero, in sua assenza, del Componente che ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi del comma 7.
13. Il Segretario generale assicura il supporto organizzativo delle riunioni della Consulta e designa il funzionario incaricato della redazione del verbale della riunione, dal quale dovranno risultare i nomi dei presenti, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione, le conclusioni e il risultato di queste, nonché le eventuali dichiarazioni che il Coordinatore e i Componenti della Consulta chiedano di inserire a verbale. In caso di assenza o impedimento, il Segretario generale designa il funzionario incaricato di sostituirlo, dandone preventiva comunicazione al Coordinatore della Consulta e al Direttore.
14. Il verbale della riunione è approvato al termine della seduta, oppure è trasmesso ai Componenti della Consulta a cura del Segretario generale almeno cinque giorni prima della successiva riunione, per essere approvato all'inizio di questa.
15. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Coordinatore della Consulta e dal segretario verbalizzante, e sono conservati presso la sede dell'ISIN.

## **Articolo 7**

### **(Collegio dei revisori dei conti)**

Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno

2011, n. 123. In particolare, esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo e sul rendiconto annuale, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti nel rendiconto medesimo con le scritture contabili e alla regolarità delle procedure.



1. I membri del Collegio dei revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute della Consulta.
2. Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei membri, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e s'intende regolarmente costituito quando alla seduta è presente la maggioranza dei membri.
3. I membri possono partecipare alle sedute del Collegio dei revisori anche a distanza; in tal caso i membri che assistono a distanza alla riunione sono considerati presenti purché collegati attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti che consentono la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.
4. Le sedute del Collegio dei revisori devono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro verbali del Collegio, custodito presso l'ISIN.
5. Nei confronti del Collegio dei revisori trovano applicazione gli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

## **Articolo 8**

### **(Organismo indipendente di valutazione)**

Presso l'ISIN opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance, istituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

1. L'Organismo è nominato dal Direttore, sentita l'Autorità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita, in piena autonomia, i compiti e le funzioni indicate dai commi 4 e 5 del citato articolo 14. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 286 del 1999.
3. L'Organismo è costituito da un organo monocratico dotato dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
4. La segreteria di supporto dell'OIV è garantita dal Segretario generale.



## **Articolo 9**

### **(Altri organismi ausiliari)**

Il medico competente e autorizzato, l'esperto di radioprotezione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e il Responsabile della protezione dei dati personali svolgono le funzioni e i compiti ausiliari previsti dalla legge con indipendenza e autonomia.

1. In particolare, ai fini di cui al comma 1:

- a) il medico competente e autorizzato collabora con il Direttore ai fini della valutazione dei rischi e dell'esercizio degli altri compiti stabiliti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori, adempie gli obblighi e svolge l'attività di sorveglianza sanitaria previsti dagli articoli 25 e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 7, comma 1, 95, 108, 139 e 146 del decreto legislativo n. 101 del 2020;
- b) l'esperto di radioprotezione esercita le attribuzioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo n. 101 del 2020, e più in generale assicura la sorveglianza fisica dei lavoratori dell'ISIN per conto del Direttore;
- c) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cura gli adempimenti e assicura l'attuazione degli obblighi disciplinati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, relativi in particolare alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e alla raccolta delle informazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasparenza e di controllo della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISIN nell'apposita Sezione;
- d) il Responsabile della protezione dei dati personali promuove e verifica la conformità dell'organizzazione dell'ISIN alle norme unionali e nazionali relative alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, ed esercita le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679.

## **Articolo 10**

### **(Missioni del Direttore e dei Componenti della Consulta)**

1. Al Direttore e ai Componenti della Consulta che si recano in missione spetta esclusivamente il rimborso delle spese. A tal fine si applica il trattamento del personale dirigenziale; lo stesso trattamento spetta nel caso di non residenza a Roma.



## **CAPO II**

### **(Organizzazione e Funzioni)**

#### **Articolo 11**

##### **(Organizzazione interna e responsabilità delle unità organizzative)**

1. L'organizzazione interna dell'ISIN è articolata nelle seguenti unità:
  - a) Strutture di livello non dirigenziale, che operano alle dirette dipendenze del Direttore e svolgono anche attività di supporto della Consulta;
  - b) Strutture dirigenziali di livello non generale costituite dai Servizi, di cui una denominata "Segretario Generale";
  - c) "Aree" e "Sezioni, che operano nell'ambito dei Servizi
2. Il Direttore individua con proprio provvedimento i responsabili delle unità organizzative di cui al comma 1, dandone notizia alla Consulta.
3. Gli incarichi di direzione dei servizi di cui al comma 1 sono attribuiti dal Direttore a dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, 6 e 6 quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001; gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni, sono rinnovabili e sono revocabili per gravi motivi. Per il periodo di durata dell'incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 6-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dipendenti dell'ISIN ai quali è conferito detto incarico sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
4. Il Direttore, su proposta dei responsabili delle Strutture di cui al comma 1, con proprio provvedimento può istituire apposite sezioni nell'ambito di tali uffici e servizi, dandone notizia alla Consulta; le sezioni devono essere costituite da almeno 2 unità di personale compreso il responsabile, e non comportano alcuna modifica organizzativa strutturale. La proposta di istituire sezioni deve essere basata su specifiche e motivate esigenze funzionali, con particolare riferimento ai principi e agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
5. Ferma la responsabilità del dirigente al quale è conferito l'incarico dirigenziale non generale di direzione di uno dei servizi di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, il responsabile d'area o di sezione risponde delle attività cui è preposto.
6. I dirigenti svolgono funzioni d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e rispondono al Direttore dell'andamento complessivo del Servizio al quale sono preposti. In particolare:



- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
  - b) formulano proposte e, anche avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio per gli affari giuridici e contenzioso, esprimono pareri al Direttore;
  - c) provvedono alla gestione del personale, e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate; ripartiscono tra il personale assegnato la trattazione degli affari di competenza del servizio, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche;
  - d) sovrintendono agli affari di competenza del Servizio e ne seguono lo sviluppo, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'ISIN;
  - e) costituiscono, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato e, in accordo con i dirigenti degli altri servizi, anche gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi servizi per garantire il coordinamento e una gestione più efficace di attività di competenza di più servizi;
  - f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono al Direttore;
  - g) rispondono della gestione delle risorse assegnate al servizio secondo il regolamento di contabilità;
  - h) provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure;
  - i) assegnano a sé o ad altro dipendente dell'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e dei conseguenti adempimenti procedurali; il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria;
7. Il responsabile del Servizio, o in mancanza il responsabile di ciascuna area, riserva a se stesso o può assegnare ad altro dipendente la responsabilità di ciascun procedimento afferente alla relativa unità organizzativa.
8. Il Direttore provvede alla nomina dei responsabili di area all'esito di procedura d'interpello interno, e per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta, a meno di conclamate difficoltà organizzative che rendano impossibile l'assegnazione ad altro candidato. L'attribuzione della responsabilità di un'area o sezione si basa sul possesso delle necessarie esperienza e capacità professionali.
9. Il Direttore provvede alla nomina dei responsabili di sezione all'esito di procedura d'interpello interno e per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabili. L'attribuzione della responsabilità di sezione si basa sul possesso delle necessarie esperienza e capacità professionali.



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione**  
Il Direttore

10. Il Direttore attribuisce l'incarico di dirigente del servizio a seguito di specifica procedura di interpello e delle successive manifestazioni di interesse, stabilendo previamente con delibera i requisiti richiesti ed eventualmente il numero minimo e massimo di posizioni per le quali è possibile manifestare interesse, fermo restando che l'incarico può essere attribuito anche a dirigenti che non abbiano manifestato interesse per quello specifico incarico.
11. Per gli incarichi di responsabile d'area e di sezione può essere prevista e applicata con provvedimento del Direttore, nel rispetto della normativa vigente e del CCNL, una indennità di responsabilità nei limiti delle disponibilità di bilancio.
12. La struttura organizzativa dell'ISIN è sottoposta a verifica ogni due anni al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

## **SEZIONE I (Unità organizzative di livello non dirigenziale)**

### **Articolo 12**

#### **(Strutture non dirigenziali)**

1. Le seguenti unità organizzative sono strutture di livello non dirigenziale che operano nell'ambito della Direzione in rapporto di diretta dipendenza funzionale con il Direttore:
  - a) Area di Direzione comprensiva della Segreteria del Direttore;
  - b) Organo centrale di sicurezza;
  - c) Centro emergenze nucleari e Centro di elaborazione e valutazione dati;
2. Il Direttore può nominare un Portavoce, con funzioni di addetto stampa, incaricato - anche in part time - con apposito contratto a tempo determinato secondo le norme di diritto privato, che opera avvalendosi anche della collaborazione del Segretario Generale. Il mandato cessa allo scadere del mandato del Direttore o alla data contrattualmente stabilita, se antecedente. Il Portavoce, in collaborazione con il Segretario Generale, assiste il Direttore e i componenti della Consulta nella preparazione degli interventi in occasioni pubbliche e nei rapporti con gli organi di informazione, provvedendo, tra l'altro, alla stesura e diffusione dei comunicati stampa relativi all'attività istituzionale dell'ISIN, alla preparazione di interviste e conferenze stampa, e assistendo il Direttore e i componenti della Consulta nella preparazione degli interventi in occasioni pubbliche e nei rapporti con i media.



**Ispettorato nazionale  
per la sicurezza nucleare  
e la radioprotezione**  
Il Direttore

## **Articolo 13**

### **(Area di Direzione)**

1. L'Area di Direzione garantisce il supporto necessario per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite al Direttore, con particolare riferimento a:
  - a) Ciclo delle performance, sistema di misurazione e valutazione delle performance e relativi adempimenti;
  - b) indirizzi generali per la comunicazione e l'informazione istituzionale;
  - c) gestione degli adempimenti necessari alla fissazione delle riunioni del Direttore curando l'agenda delle relazioni istituzionali;
  - d) adempimenti legati all'attuazione dell'indirizzo e delle linee programmatiche;
  - e) Verifica e supporto tecnico normativo nel merito della completezza istruttoria e documentale dell'iter dei procedimenti e degli atti sottoposti alla firma del Direttore;
  - f) gestione di ogni necessario supporto e informazione alla Consulta al fine di esprimere i pareri previsti;
  - g) conservazione delle determine e delibere del Direttore e della Consulta, e dei verbali del Collegio dei Revisori;
  - h) predisposizione del conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, stipulando i relativi contratti, nonché gli incarichi di responsabili di Area e di Sezione curando gli adempimenti necessari all'organizzazione delle eventuali procedure di interpello;
  - i) promozione dell'attività di controllo di gestione interno e di controllo del sistema di gestione qualità;
2. All'Area di Direzione è preposto un responsabile, individuato con provvedimento del Direttore.
3. Per le attività di segreteria è nominato un responsabile che, tra l'altro, provvede alla tenuta e conservazione delle delibere e dei provvedimenti del Direttore e della Consulta e dei verbali del Collegio dei revisori"

## **Articolo 14**

### **(Organo centrale di sicurezza)**

La responsabilità della protezione e della tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, e l'esercizio dei relativi compiti e funzioni, sono disciplinati ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPCM n. 5 del 2015, come modificato dal DPCM n. 3 del 2017.



1. Il Direttore può delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DPCM n. 5 del 2015, come modificato dal DPCM n. 3 del 2017

## **Articolo 15**

### **(Centro emergenze nucleari e Centro di elaborazione e valutazione dati)**

Il Centro emergenze nucleari (di seguito CEN) e il Centro di elaborazione e valutazione dati (di seguito CEVaD) operano per la gestione delle emergenze sotto la diretta responsabilità e il coordinamento del Direttore, che si può avvalere della collaborazione di un proprio delegato.

1. Il CEN collabora e garantisce il necessario supporto alle autorità competenti per la gestione delle situazioni di emergenza, avvalendosi dei Servizi di cui agli articoli 20 e 21, ed assicura lo svolgimento delle funzioni previste dal Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche, e di Autorità competente per i sistemi internazionali di pronta notifica di emergenze nucleari e radiologiche tramite il sistema di reperibilità gestito dal Servizio di cui all'articolo 20.
2. Il CEVaD ha il compito di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche e costituisce la struttura tecnica per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione civile. L'organizzazione, le funzioni e le attività del CEVaD sono disciplinate dall'articolo 184 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
3. Per la gestione delle emergenze il Direttore si avvale direttamente della collaborazione delle unità organizzative che svolgono attività e compiti in materia nell'ambito dei Servizi di cui agli articoli 20 e 21, e, in particolare, per il controllo della radioattività ambientale e le misurazioni radiometriche, si avvale dei laboratori di radiometrici di misura ed indagine.

## **SEZIONE II (Strutture di livello dirigenziale non generale)**

### **Articolo 16**

#### **(Servizi)**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto istitutivo, l'organizzazione interna dell'ISIN si articola nelle seguenti cinque strutture dirigenziali di livello non generale:
  - a) Segretariato generale;



- b) Servizio per gli affari generali, gli appalti, il bilancio e l'informatica;
  - c) Servizio attività ispettive e di Laboratorio;
  - d) Servizio attività di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica;
  - e) Servizio attività di gestione dei rifiuti radioattivi, del trasporto e della radioprotezione.
2. Le strutture di cui al comma 1 operano in collaborazione e in coordinamento, e assicurano, per i profili di rispettiva competenza, il supporto necessario ad un efficace esercizio delle funzioni attribuite all'ISIN, con particolare riferimento:
- a) alla predisposizione e all'esame di schemi di atti legislativi, regolamentari, dell'Unione e internazionali che disciplinano la materia;
  - b) alla partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni dell'Unione Europea;
  - c) alla predisposizione dei rapporti nazionali richiesti dalle Convenzioni internazionali sulla sicurezza e dalle direttive dell'Unione in materia;
  - d) all'espletamento delle istruttorie e all'adozione delle relative valutazioni tecniche;
  - e) all'effettuazione dei controlli e della vigilanza;
  - f) all'elaborazione e adozione di posizioni e pareri richiesti da Pubbliche Amministrazioni ed a fornire le informazioni richieste da soggetti privati in materia;
  - g) all'adozione di guide tecniche;
  - h) agli adempimenti dello Stato italiano derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie.
3. La struttura di cui al comma 1, lettera c), provvede a garantire all'esercizio delle funzioni ispettive di cui all'articolo 9, del decreto legislativo n. 101 del 2020, per il tramite di ispettori nominati con provvedimento del Direttore. Per garantire l'efficiente ed efficace esercizio delle funzioni ispettive, detta struttura opera in raccordo e collaborazione con quelle di cui al comma 1 lettere d), e). A tal fine il direttore si rapporta direttamente con il Servizio per le attività ispettive e di laboratorio. al quale spetta il coordinamento delle attività di vigilanza, e la definizione del programma annuale delle attività di vigilanza nonché una relazione annuale delle attività svolte, che risulta sempre aggiornabile per esigenze operative emerse nel corso dell'anno di riferimento.
4. Agli ispettori è attribuibile un'indennità secondo criteri e modalità previsti dalla normativa e dal CCNL vigenti.



## **Articolo 17**

### **(Segretario generale)**

1. Il Segretario generale risponde al Direttore del complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sull'efficacia delle attività delle Strutture dell'ISIN. In particolare:

- a) in collaborazione con l'Area di Direzione, verifica il raggiungimento degli obiettivi dell'ente stabiliti dagli organi dell'ISIN;
- b) verifica la completezza, la legittimità e la conformità agli indirizzi degli organi dell'ISIN, degli atti, dei documenti e delle proposte da sottoporre alla firma del Direttore;
- c) sovrintende all'attuazione delle determinazioni e delle delibere del Direttore e della Consulta verificandone tempi e modalità di esecuzione;
- d) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dal Direttore e dalla Consulta;
- e) in collaborazione con l'Area di Direzione, coordina i contributi per la pubblicazione del Piano Generale delle Attività (PGA);
- f) coordina la programmazione e il controllo della gestione amministrativa;
- g) effettua il costante monitoraggio dei procedimenti, assicurando il coordinamento tra le unità organizzative e vigila sulla loro efficienza ed efficacia, dandone periodicamente informazione al Direttore;
- h) sovrintende alla pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili, riferendo al Direttore;
- i) propone al Direttore il piano delle risorse umane e finanziarie, i bilanci annuali e i fondi accessori predisposti dal Servizio competente;
- l) coadiuva e supporta l'organizzazione delle attività dell'ente in sede nazionale e internazionale;
  - m) garantisce il necessario supporto e la consulenza tecnico-giuridica al Direttore, alla Consulta e agli altri Servizi sulle materie di competenza dell'ISIN;
- n) provvede all'istruttoria degli atti di sindacato ispettivo parlamentare e provvede alle richieste istruttorie della Corte dei conti, avvalendosi dei servizi e degli uffici interessati;
- o) predispone i rapporti richiesti dall'Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio dell'ISIN, avvalendosi dei Servizi competenti per materia;



- p) cura l'istruttoria delle procedure di infrazione dell'Unione Europea e fornisce con apposite relazioni gli elementi di risposta richiesti;
- q) istruisce e definisce i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981;
- r) coadiuva il Direttore per la definizione delle politiche di riservatezza e condivisione dei dati e per la definizione delle misure di protezione e sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili e riservati trattati dall'ISIN, ferme le competenze attribuite al Responsabile per la protezione dei dati personali;
- s) promuove e favorisce la corretta attuazione dei principi e delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- t) provvede al trattamento giuridico del personale;
- u) provvede agli adempimenti per la gestione del personale;
- v) gestisce i procedimenti disciplinari tramite apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- z) supporta il Direttore per le relazioni con le rappresentanze sindacali.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, lettera t), fermi funzioni e compiti attribuiti al "*Servizio per gli affari generali, il bilancio, gli appalti e l'informatica*", il Segretario generale cura le seguenti attività:

- a) predisposizione del Piano delle risorse umane e di tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali e ai successivi adempimenti;
- b) costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale e del rapporto con i consulenti esterni;
- c) inquadramento del personale e del relativo trattamento giuridico;
- d) autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e trasmissione dei relativi dati all'Anagrafe delle prestazioni attraverso il sistema PerlaPA;
- e) gestione dei procedimenti disciplinari tramite apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- f) tutela dei lavoratori disabili, dei congedi formativi e del diritto allo studio;
- g) supporto al Direttore per le relazioni con le rappresentanze sindacali;
- h) gestione dei diritti, delle aspettative, dei distacchi e dei permessi sindacali;
- i) rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale del personale avvalendosi degli altri Servizi e organizzazione delle attività di formazione;

- l) realizzazione e cura dei fascicoli dei dipendenti;
- m) predisposizione del modello di valutazione e misurazione delle performance individuali e attuazione delle procedure relative alla valutazione del personale;
- n) rilevazioni sul benessere organizzativo;
- o) supporto al Direttore per la valutazione periodica delle prestazioni e delle conoscenze del personale da effettuare ai sensi dell'articolo 25 ai fini dello sviluppo delle competenze, incentivi economici, progressioni di carriera e degli interventi formativi.

## **Articolo 18**

### **(Servizio per gli affari generali, il bilancio, gli appalti e l'informatica)**

1. Al Servizio per gli affari generali, il bilancio, gli appalti e l'informatica sono attribuite le seguenti competenze:
  - a) verifica la legittimità contabile degli atti dell'ente;
  - b) predispone gli schemi del bilancio preventivo, annuale e pluriennale, il rendiconto consuntivo della gestione e ogni atto da trasmettere alla Corte dei conti;
  - c) gestisce il trattamento economico del personale dipendente, sulla base dei dati trasmessi della Sezione adempimenti per la gestione del personale;
  - d) gestisce la cassa e, su delega del Direttore, i rapporti con l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria;
  - e) gestisce il processo di liquidazione ai creditori e verifica delle risultanze contabili con le giacenze di cassa;
  - f) monitora le disponibilità finanziarie;
  - g) effettua rilevazioni periodiche contabili delle operazioni di bilancio e di spesa ai fini della predisposizione del documento per la verifica di cassa e del supporto al dirigente per il rendiconto;
  - h) gestisce la contabilità analitica e settoriale;
  - i) provvede a tenere e aggiornare la documentazione della banca dati ai sensi della legge n.136 del 2010;
  - l) cura la riscossione e gestione dei diritti e delle tariffe dovute dagli operatori, comprese le relative verifiche contabili;
  - m) cura il riscontro della documentazione relativa al pagamento delle sanzioni e iscrizione a ruolo dei crediti;



- n) gestisce l'amministrazione degli immobili e dei beni strumentali in uso all'ISIN, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e dei relativi impianti tecnologici;
- o) cura la tenuta, conservazione e aggiornamento dell'inventario generale dei beni e delle attività concernenti il funzionamento dell'ufficio del consegnatario;
- p) predispone, su proposta dei Servizi, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai fini dell'approvazione da parte del Direttore;
- q) cura la gestione delle assicurazioni per il personale;
- r) cura la programmazione, acquisizione, manutenzione, assistenza e sviluppo di servizi e materiale informatico hardware e software, sulla base dei fabbisogni delle singole strutture;
- s) cura la gestione del sistema informativo amministrativo – contabile, degli archivi e dell'informatizzazione dei flussi documentali;
- t) cura la gestione dell'infrastruttura informatica del sito internet;
- u) cura la predisposizione, della parte di competenza del rapporto annuale al Governo e Parlamento;
- v) cura gli adempimenti concernenti la pubblicazione su internet dei dati economici e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente;
- z) cura la gestione degli automezzi e i relativi servizi accessori; aa) cura verifica e controllo dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro a tutela della salute dei lavoratori, a supporto del Direttore dell'ISIN.

## **Articolo 19**

### **(Servizio attività ispettive e di laboratorio)**

1. Il Servizio attività ispettive pianifica, programma, cura, gestisce, coordina, e organizza le attività di controllo e vigilanza a carico dell'Ispettorato, avvalendosi degli ispettori anche allocati presso altri Servizi. In particolare:
  - a) riferisce in via diretta al Direttore – fatte salve eventuali restrizioni legate al grado di segretezza delle informazioni correlate - per tutti gli aspetti di competenza, rapportandosi con il Segretariato generale ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
  - b) condivide le proprie linee di programmazione con gli altri Servizi nei quali sono allocati gli ispettori;
  - c) applica le sanzioni consentendo l'attuazione dell'apparato sanzionatorio di competenza dell'Ente, in coordinamento con il Segretariato generale;



- d) collabora, per gli aspetti di competenza, ed in generale ove nell'interesse dell'Ente se ne ravveda necessità, con il Servizio attività di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica e con il Servizio attività di gestione dei rifiuti radioattivi, del trasporto e della radioprotezione
- e) garantisce l'utilizzo e l'aggiornamento del sistema di gestione delle attività di competenza, tale da garantire l'organizzazione, la correttezza e l'uniformità dell'azione ispettiva, supportando nel modo ottimale l'operato degli ispettori;
- f) favorisce la diffusione e l'utilizzo di strumenti di lavoro che garantiscano l'uniformità di applicazione del metodo ispettivo;
- g) ha pieno e pronto accesso a tutte le informazioni utili alle proprie attività, e che siano nella disponibilità dei Servizi di cui agli articoli 20 e 21, ai quali può chiedere opportuna collaborazione;
- h) persegue la standardizzazione delle proprie attività, secondo gli atti di indirizzo del Direttore;
- i) assicura pronti aggiornamenti periodici sul quadro informativo sullo stato di sicurezza delle installazioni e sulle attività in corso presso di esse;
- l) per il tramite del sistema STRIMS, garantisce la gestione delle informazioni e dei dati sulle denunce di detenzione, e contribuisce alla gestione degli aspetti di contabilità delle materie nucleari, rispettivamente, avvalendosi della collaborazione del Servizio attività di gestione dei rifiuti radioattivi, del trasporto e della radioprotezione, e rapportandosi al Servizio attività di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica:
- m) coadiuva gli altri servizi tecnici nella rappresentanza dell'Ente su tutti i tavoli nazionali e internazionali ove la materia ispettiva abbia un rilievo significativo;
- n) gestisce il laboratorio radionuclidi gamma RL10 della rete mondiale IMS (International Monitoring System) della CTBTO - Comprehensive Nuclear Ban Treaty Organization (legge 15 dicembre 1998, n. 484), avvalendosi della collaborazione – per gli aspetti di competenza – del Servizio delle attività tecniche di Radioprotezione.

## **Articolo 20**

### **(Servizio attività di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica)**

1. Il Servizio attività di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica provvede all'istruttoria tecnica dei procedimenti di autorizzazione, alle valutazioni tecniche, al controllo e alla vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei centri e dei reattori di ricerca, degli impianti di deposito dei rifiuti radioattivi, degli impianti e delle attività di gestione del combustibile esaurito, della protezione fisica



passiva delle installazioni e delle attività nucleari, assolve agli obblighi dello Stato in materia di salvaguardie, e cura le attività in materia di preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche fornendo il necessario supporto tecnico e normativo alle Autorità di Protezione Civile, e garantendo la massima operatività, anche per il tramite dell'assolvimento delle funzioni di segreteria, del Centro Emergenze Nucleari (CEN) e del Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD). In particolare, anche in coordinamento e collaborazione con gli altri Servizi per i loro profili di competenza:

- a) svolge l'istruttoria e adotta i pareri che devono essere acquisiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'ambito del procedimento di autorizzazione delle operazioni di disattivazione o di modifica delle centrali nucleari, degli impianti del ciclo del combustibile e dei reattori di ricerca, nonché ai fini dell'approvazione dei correlati piani e progetti di disattivazione, progetti particolareggiati e piani operativi;
- b) espleta le istruttorie e la vigilanza connesse con i processi autorizzativi delle installazioni nucleari non più in esercizio o in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, e del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
- c) effettua le valutazioni dei presupposti tecnici per le pianificazioni di emergenza nonché le valutazioni dell'impatto radiologico;
- d) collabora, per gli aspetti di competenza, con il Servizio per le attività di gestione dei rifiuti radioattivi, del trasporto e della radioprotezione, alle attività istruttorie per la localizzazione, realizzazione e gestione del Deposito nazionale;
- e) svolge le valutazioni sui sistemi di gestione degli esercenti;
- f) supporta il Servizio delle attività ispettive e di Laboratorio per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulle installazioni nucleari, ove necessario in collaborazione e in coordinamento con gli altri servizi e con il sistema SNPA;
- g) elabora e tiene aggiornato il piano generale delle autorizzazioni;
- h) assicura il proprio contributo del merito sull'aggiornamento sul quadro informativo sullo stato di sicurezza delle installazioni e sulle attività in corso presso di esse;
- i) svolge le istruttorie e le funzioni di controllo sulle materie fissili e prime fonti, nonché le attività derivanti dall'adempimento degli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia;
- l) supporta il Servizio Attività Ispettive e di Laboratorio alla gestione delle informazioni e dei dati sulle denunce di detenzione e contabilità delle materie nucleari;

- m) svolge le istruttorie in materia di protezione fisica passiva delle installazioni e delle attività e i relativi controlli, ove necessario in collaborazione e in coordinamento con gli altri servizi;
- n) effettua le valutazioni dei presupposti tecnici per le pianificazioni di emergenza nonché le valutazioni dell'impatto di cui agli scenari del decreto interministeriale 8 settembre 2017, di attuazione della legge n. 58 del 2015;
- o) cura le attività e i controlli in materia di ingegneria nucleare, opere civili, strutture meccaniche, prevenzione e protezione incendi;
- p) partecipa all'elaborazione di guide e di posizioni tecniche nelle materie di competenza, ove necessario in collaborazione con gli altri servizi;
- q) assicura il funzionamento delle Commissioni Tecniche e della Commissione Medica per il riconoscimento dell'idoneità alla Direzione e alla Conduzione degli impianti nucleari, previste dal D.P.R 30 dicembre 1970, n. 1450;
- r) assicura, in coordinamento con gli altri Servizi, l'aggiornamento delle informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia;
- s) assicura le funzioni di Punto di contatto e di coordinamento della partecipazione italiana al processo di revisione tra pari nell'ambito della Convenzione IAEA sulla sicurezza nucleare, nonché la predisposizione del relativo Rapporto Nazionale in collaborazione con gli altri servizi;
- t) cura, in collaborazione con gli altri Servizi, la predisposizione del rapporto periodico nazionale previsto dalla Direttiva dell'Unione europea sulla sicurezza nucleare;
- u) partecipa alla redazione del rapporto nazionale ed al processo di revisione tra pari nell'ambito della Convenzione congiunta IAEA sulla gestione in sicurezza del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ed alla redazione del rapporto previsto dalla Direttiva dell'Unione europea in materia;
- v) assicura la partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni dell'Unione Europea nella materia di competenza;
- z) gestisce le reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale dell'Ispettorato (rete REMRAD e rete Gamma) e assicura il necessario supporto tecnico-operativo al CEN e al CEVaD;
- aa) svolge le attività istruttorie necessarie per determinare i contenuti, elaborare, predisporre e approvare i piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020, e assicura in materia ogni altra collaborazione necessaria richiesta dalle competenti autorità, nonché, su richiesta del Prefetto, collabora per i piani locali di emergenza;

- bb) assicura, nell'ambito delle attività preparatorie alle emergenze, la gestione del sistema di reperibilità e dei sistemi operativi di emergenza, nonché la partecipazione alle attività previste dalla Convenzione internazionale sulla pronta notifica di un incidente nucleare, dalla Convenzione internazionale sulla assistenza in caso di un incidente nucleare o una emergenza radiologica e dal sistema comunitario di pronta notifica e scambio rapido delle informazioni di cui alla Decisione del Consiglio 87/600/Euratom;
- cc) svolge l'attività istruttoria per la definizione di programmi e modalità di formazione delle squadre speciali di intervento, ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo n. 101 del 2020;
- dd) coordina, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di competenza, lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari, e assicura la partecipazione dell'Ispettorato alle esercitazioni nazionali e alle esercitazioni promosse dalle istituzioni comunitarie, dalle organizzazioni internazionali o nell'ambito degli accordi bilaterali.;
- ee) fornisce, nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione aventi ad oggetto installazioni nucleari o altre attività, il supporto specialistico per l'istruttoria e le valutazioni tecniche dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione e dei lavoratori, per quanto attiene gli scenari incidentali che potenzialmente possono verificarsi all'interno di installazioni nucleari o durante le operazioni di trasporto di materie radioattive o fissili

## **Articolo 21**

### **(Servizio attività di gestione dei rifiuti radioattivi, del trasporto e della radioprotezione)**

1. Il Servizio delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi, del trasporto e della radioprotezione, svolge, nell'ambito della gestione dei rifiuti radioattivi, delle spedizioni e dei trasporti di materie radioattive, attività istruttoria, valutazioni tecniche, attività di controllo e vigilanza in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, spedizione e trasporto di materie radioattive e certificazione per i trasporti di materie radioattive; in particolare:
  - a) svolge l'istruttoria tecniche e adotta i pareri e gli atti di approvazione, per gli aspetti di competenza, ai fini degli atti di autorizzazione della gestione dei rifiuti radioattivi, comprese le istruttorie afferenti alle installazioni di deposito temporaneo e agli impinati, secondo quanto consolidato
  - b) cura il procedimento, svolge l'istruttoria tecnica e adotta i pareri per la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio del Deposito Nazionale, avvalendosi anche della collaborazione degli altri servizi tecnici, per gli aspetti di relativa competenza;



- c) svolge le istruttorie per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti radioattivi;
- d) collabora, per gli aspetti di competenza, ed in generale ove nell'interesse dell'Ente se ne ravveda necessità, con il Servizio attività di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica e con il Servizio attività ispettive e di laboratorio;
- e) svolge le istruttorie per le spedizioni del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi da e verso Stati membri dell'Unione Europea e altri Stati;
- f) espleta le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti radioattivi, e svolge le istruttorie e le funzioni di controllo sui trasporti di materie radioattive e fissili e rilascia le certificazioni previste dalla normativa vigente;
- g) collabora con il Servizio delle attività ispettive e di laboratorio al funzionamento ottimale e all'aggiornamento puntuale del Sistema di tracciabilità dei rifiuti e dei materiali radioattivi, e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (STRIMS);
- h) cura gli aggiornamenti dei dati sui trasporti delle materie radioattive e fissili sul territorio nazionale, inclusi i rifiuti radioattivi, e predispone annualmente l'Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato e delle sorgenti dismesse;
- i) garantisce, in coordinamento con gli altri Servizi, il supporto tecnico e la collaborazione necessari per la predisposizione e l'esame di schemi di atti legislativi e regolamentari che disciplinano la materia;
- l) predispone e adotta posizioni tecniche e pareri richiesti da Pubbliche Amministrazioni e fornisce informazioni a soggetti privati per le materie di competenza;
- m) supporta, per i profili di competenza, il CEN e il CEVAD;
- n) partecipa all'elaborazione di guide e di posizioni tecniche nelle materie di propria competenza, in coordinamento e collaborazione con gli altri Servizi;
- o) provvede all'istruttoria e predispone la proposta di ripartizione annuale delle misure di compensazione territoriale ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n. 368, e successive modifiche e integrazioni;
- p) assicura le funzioni di Punto di contatto e di coordinamento della partecipazione italiana al processo di revisione tra pari nell'ambito della Convenzione congiunta IAEA sulla sicurezza del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché la predisposizione del relativo Rapporto Nazionale, in collaborazione con gli altri servizi;
- q) cura, in collaborazione con gli altri servizi, la predisposizione del rapporto periodico nazionale previsto dalla Direttiva UE sulla gestione sicura del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;
- r) assicura la partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni dell'Unione Europea nella materia di competenza;



- s) svolge, in collaborazione con il Servizio di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica, le attività di certificazione tecnica in materia di strutture, sistemi e componenti nucleari;
  - t) svolge, per gli aspetti di competenza, e in coordinamento con il Servizio di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica, e con il Servizio attività ispettive e di laboratorio, le attività di vigilanza sulle installazioni nucleari, sulle installazioni di deposito temporaneo, sugli impianti di gestione di rifiuti radioattivi di cui all'ex art. 59 del D.Lgs. 101/20, nonché sulle attività di trasporto di materiali radioattivi, inclusi in rifiuti radioattivi, collaborando ove del caso alla programmazione del piano annuale delle ispezioni;
  - u) svolge le attività di definizione e verifica dei requisiti di sicurezza dei rifiuti radioattivi, di valutazione dei metodi e delle procedure di classificazione e caratterizzazione chimico fisica e radiologica dei rifiuti radioattivi stabiliti ai fini della loro accettabilità allo stoccaggio e/o al sito di smaltimento.
2. Il Servizio delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi, del trasporto e della radioprotezione, svolge, nell'ambito della radioprotezione, attività istruttoria, valutazioni tecniche, attività di controllo e vigilanza; in particolare:
- a) svolge le istruttorie e emana i pareri previsti dalla legislazione vigente ai fini della radioprotezione e della gestione in sicurezza delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
  - b) svolge la vigilanza sulle installazioni ove sono impiegati radioisotopi e macchine radiogene, anche non soggette ad autorizzazione centrale;
  - c) svolge, per gli aspetti di radioprotezione, le attività istruttorie e di controllo sugli aspetti di caratterizzazione ed allontanamento dei materiali solidi, il rilascio di strutture ed edifici, la bonifica di aree e la bonifica dei siti ai fini del rilascio degli stessi senza vincoli di natura radiologica;
  - d) Svolge, per gli aspetti di radioprotezione della popolazione e dei lavoratori in condizioni di normale esercizio, con esclusione degli aspetti relativi alle formule di scarico, le attività istruttorie, e, se del caso collaborando con il Servizio di coordinamento delle attività ispettive, le attività di vigilanza, connesse con i processi autorizzativi delle installazioni nucleari non più in esercizio o in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, e del deposito nazionale;
  - e) collabora, per gli aspetti di competenza, ed in generale ove nell'interesse dell'Ente se ne ravveda necessità, con il Servizio attività di sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica e con il Servizio attività ispettive e di laboratorio;



- f) cura, a supporto delle istruttorie autorizzative, e in collaborazione con il Servizio sicurezza nucleare, salvaguardie e protezione fisica, le valutazioni tecniche e i controlli in materia di "security" delle sorgenti sigillate;
- g) predispone e adotta posizioni tecniche e pareri richiesti da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati in materia di radioprotezione;
- h) partecipa all'elaborazione di guide e di posizioni tecniche nelle materie di propria competenza, in collaborazione e coordinamento con gli altri Servizi;
- i) supporta, per gli aspetti di competenza, il CEN e il CEVaD;
- l) fornisce supporto tecnico e normativo, per gli aspetti di competenza, alle Autorità di Protezione Civile anche partecipando a Commissioni consultive istituite dalle Prefetture competenti, con l'effettuazione di sopralluoghi in situ;
- m) svolge e adotta, sotto il profilo della radioprotezione dei lavoratori e della popolazione, della caratterizzazione radiologica e dell'allontanamento dei materiali solidi, istruttorie tecniche e pareri concernenti gli interventi di risanamento e messa in sicurezza di siti contaminati con materiali radioattivi artificiali o naturali derivanti dalle attività lavorative non più in atto ma soggette alla legislazione di radioprotezione, a supporto delle Autorità di protezione civile, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle altre pubbliche amministrazioni, e assicura, altresì, i controlli e la vigilanza richiesti;
- n) collabora con il Servizio delle attività ispettive e di Laboratorio per la valutazione dei dati risultanti dal Sistema di tracciabilità dei rifiuti e dei materiali radioattivi, e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (STRIMS);
- o) assicura le funzioni di Punto di contatto nazionale in ordine al sistema di controllo internazionale, previsto dal Code of Conduct IAEA in materia di safety e security sulle sorgenti radioattive sigillate, nonché sul sistema di controlli previsto dalla relativa Guidance supplementare IAEA, sulle importazioni ed esportazioni delle sorgenti radioattive sigillate tra Stati Membri della IAEA;
- p) supporta, ove si renda necessario, il CEN e il CEVaD;
- q) fornisce il parere tecnico ai fini del riconoscimento dei servizi di dosimetria e degli organismi di misura ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo n.101 del 2020, in collaborazione con il Servizio delle attività ispettive e di laboratorio;
- r) provvede, in collaborazione con gli altri Servizi competenti, ove si renda necessario, alla redazione di eventuali rapporti nazionali in materia di rifiuti radioattivi;
- s) assicura la partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni dell'Unione Europea nella materia di competenza;
- t) coordina la rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (RESORAD), e gestisce il Sistema Informativo Nazionale sulla Radioattività (SINRAD) in cui sono



raccolti i dati della rete RESORAD, provvedendo alla trasmissione dei relativi dati alle autorità competenti nazionali e, ai sensi del Trattato Euratom, alla Commissione Europea

- u) gestisce i dati sul radon e sulle attività con materiali radioattivi di origine naturale (NORM) tramite il SINRAD e cura l'implementazione del piano nazionale d'azione per il radon;
- v) ove se ne ravvisi la necessità da parte del Servizio delle attività ispettive e di laboratorio, garantisce pronto supporto dell'azione di vigilanza, e collabora – in attuazione delle strategie operative definite dal Direttore - con tutte le amministrazioni pubbliche per indagini, pareri e informazioni che riguardino aspetti di propria competenza;
- z) collabora con il Servizio delle attività ispettive e di Laboratorio al fine di una ottimale gestione del laboratorio radionuclidi gamma RL10 della rete mondiale IMS (International Monitoring System) della CTBTO - Comprehensive Nuclear Ban Treaty Organization (legge 15 dicembre 1998, n. 484).

### **CAPO III**

#### **Svolgimento dei procedimenti, gestione del personale e disposizioni finali**

#### **Articolo 22**

##### **(Controlli interni)**

1. Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile si svolge secondo la disciplina prevista dagli articoli del regolamento per l'esercizio dell'autonomia contabile dell'ISIN.
2. Il controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, è affidato al Direttore, che si avvale a tal fine del Segretario generale. Il Direttore informa periodicamente la Consulta dell'andamento del controllo di gestione, dandone notizia, per quanto di ragione, al Collegio dei revisori.
3. Per l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità, valgono, per quanto applicabili, i criteri desumibili dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Direttore riferisce alla Consulta almeno semestralmente.



## **Articolo 23**

### **(Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio)**

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Articolo 24**

### **(Responsabile del procedimento)**

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

## **Articolo 25**

### **(Valutazione del personale)**

1. L'ISIN adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni e delle conoscenze professionali dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo di competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi. A tale scopo sono individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia, metodi e tecniche di valutazione conformi ai principi di efficienza, trasparenza e oggettività.

## **Articolo 26**

### **(Trattamento di missione)**

Il trattamento di missione è disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1. Con direttiva del Direttore sono definiti gli aspetti di dettaglio inerenti le modalità e i criteri per il riconoscimento del trattamento di cui al presente articolo.



2. Al fine di una corretta gestione delle risorse assegnate il Direttore, per il tramite dei competenti uffici, provvede a un monitoraggio periodico delle spese inerenti le attività di cui al presente articolo.

## **Articolo 27**

### **(Dotazione organica)**

La dotazione organica dell'ISIN è stabilita dall'articolo 6, comma 8, del decreto istitutivo in complessive novanta unità, di cui cinque posizioni di funzione dirigenziale non generale; nell'ambito di tale dotazione organica, le risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza sono determinate nel limite massimo di sessanta unità, e le risorse di personale di provata competenza giuridico-amministrativa sono determinate nel limite massimo di trenta unità.

1. Con atto del Direttore è istituito il ruolo dei dirigenti. I dirigenti sono inquadrati in ordine alfabetico nell'ambito della fascia. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:
  - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
  - b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
  - c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale.
2. La consistenza e l'eventuale rimodulazione della dotazione organica è definita, nell'ambito dei limiti finanziari, in base ai fabbisogni programmati in conformità ai Piani triennali dei fabbisogni di personale.

## **Articolo 28**

### **(Disposizioni in materia di personale)**

1. Il Direttore – sentito il Segretario generale - assegna il personale alle unità organizzative sulla base di quanto attuato con il precedente Regolamento, privilegiando ove possibile logiche di continuità e di ottimizzazione in termini di efficacia delle azioni dell'Ente, sentendo ove necessario anche i rispettivi responsabili e i dipendenti interessati, perseguendo gli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo dell'Ente.

## **Articolo 29**

### **(Pubblicazione)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 ottobre 2025.